

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Prot. 850/A 12-7018

Roma, li 3 dic. 2001

Oggetto: pulizia periodica degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
Quesito sindacale

ALLE QUESTURE – Uffici Sanitari

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

Uffici Sanitari

LORO SEDI

AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL REPARTO AUTONOMI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio Sanitario

R O M A

e, per conoscenza:

DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA P. DI S.

LORO SEDI

Giungono a questa Direzione Centrale quesiti in merito all'obbligo di assicurare la pulizia periodica di indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

In proposito si ritiene opportuno richiamare i riferimenti normativi che disciplinano la materia in oggetto costituiti dal:

- 1) Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 ("attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale") modificato ed integrato dal Decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10;
- 2) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ("attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"), articoli da 40 e 46;
- 3) Decreto interministeriale (Interno, Sanità, Lavoro, Funzione Pubblica) 14 giugno 1999, n. 450 ("Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresi le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordinanze di pubblica sicurezza, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

Il D.Lgs. 474/92 stabilisce che:

- a) “si intendono per DPI (dispositivi di protezione individuale) i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o comunque li orti con sé da rischi per la salute e la sicurezza”.
- b) i DPI devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza indicati negli allegati al decreto stesso;
- c) i DPI non possono essere commercializzati senza le prescritte certificazioni: dichiarazione di conformità CE (per i DPI di I, II, III categoria), attestato di certificazione CE (per i soli DPI di II e III categoria);
- d) non rientrano nel campo di applicazione della specifica normativa i DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate, quelli per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi ecc.), i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti ecc.).

Il D.Lgs. 626/94, integrando i contenuti del D.Lgs. 475/92, precisa, al comma 2 dell’art. 40, che :

“Non sono dispositivi di protezione individuale:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l’autodifesa e la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare i rischi e fattori nocivi.

Lo stesso decreto, al comma 4, lett. a) dell’art. 43, fa obbligo al datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il Decreto interministeriale 450/99, emanato per l’individuazione delle specifiche esigenze connesse al servizio espletato dalla Polizia di Stato, al comma 4 dell’art. 1, stabilisce che: “fermi restando gli obblighi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, anche sulla base di speciali capitoli d’opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali o di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell’Amministrazione dell’Interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

Pertanto in relazione ai contenuti della normativa anzidetta questa Direzione ritiene di dover formulare le seguenti indicazioni in merito all’oggetto:

- A. elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
- B. mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa;
- C. protezione dai rischi per la salute e la sicurezza.

Sulla base di quanto si evince dalla normativa anzidetta questa Direzione ritiene di poter formulare le seguenti conclusioni:

- a) i capi di vestiario, gli accessori e ogni altro equipaggiamento costituenti la divisa del personale della Polizia di Stato, non possono ritenersi ascrivibili alla categoria dei dispositivi di protezione individuale, in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 626/94, pertanto, si è del parere che, per quanto attiene alla manutenzione, riparazione ed alla pulizia,

debba farsi riferimento, al momento, alle specifiche norme regolamentari che ne disciplinano l'uso. Si deve comunque constatare che taluni capi presentano, almeno in parte, caratteristiche proprie di un DPI : è il caso, ad esempio, della giubba impermeabile per i servizi motomontati di polizia stradale che presenta le caratteristiche fasce rifrangenti per la migliore visibilità notturna dell'utilizzatore.

- b) Relativamente a particolari equipaggiamenti di protezione che non sono classificabili come DPI (comma 2, lett. c) dell'art. 40 del D.Lgs. 626/94) e non costituiscono dotazione personale (es: giubbetti antiproiettile), si ritiene che il datore di lavoro debba verificarne periodicamente lo stato di conservazione nonché le condizioni igieniche e provvedere ai necessari interventi di manutenzione e lavaggio a scadenze prefissate ed in ogni caso quando siano apprezzabili segni di deterioramento.
- c) Relativamente ai dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 475/92, quali: cuffie per la protezione dell'udito, maschere respiratorie, indumenti ad alta visibilità conformi alla norma UNI-EN 471 ecc., non sussistono dubbi in merito all'obbligo del datore di lavoro di provvedere ad "assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie" come prescritto dal comma 4, lett. a) dell'art. 43 del D.Lgs. 626/94.
- d) Riguardo particolari tipi d'indumenti di lavoro, quali camici per addetti ai laboratori o tute per meccanici del tipo "non a perdere", forniti per rischi, sia pur minimi, di insudiciamento o di contatto con liquidi biologici, e che non assolvono alla sola funzione di "mera preservazione degli abiti dalla ordinaria usura connessa alla attività" si ritiene che possano essere assimilati alla fattispecie di cui al precedente punto c) e che pertanto spetti al datore di lavoro assicurarne il lavaggio e la manutenzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
G.A. MANTINEO